

## ***Regime del margine per le opere d'arte anche per le persone giuridiche***

di **Marco Peirola**

OneDay Master

### **Strumenti per la gestione delle opere d'arte**

Scopri di più

Sul **regime del margine** applicabile agli **oggetti d'arte** si è pronunciato l'Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE nelle conclusioni presentate il 12 giugno 2025 in merito alla **causa C-433/24**.

L'articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che gli Stati membri accordano ai **soggetti passivi-rivenditori** il **diritto di optare per l'applicazione del regime del margine** alla cessione di oggetti d'arte che sono stati loro **ceduti dall'autore** o dai suoi **aventi diritto**.

Pur essendo chiaro che, per beneficiare di tale regime, un **oggetto d'arte deve essere stato creato personalmente dall'artista**, considerato quindi come l'autore, si pone il dubbio se lo stesso requisito si applichi **non all'aspetto creativo, ma a quello commerciale dell'attività dell'artista**. Non è raro, infatti, che gli **artisti costituiscano una persona giuridica**, sia in **forma unipersonale sia in società** con altre persone, al fine di esercitare l'attività commerciale connessa a **qualsiasi creazione artistica svolta a titolo professionale**.

Nel caso di specie, una **società francese che svolge l'attività di galleria d'arte** e che, in quanto tale, deve essere considerata un "**soggetto passivo-rivenditore**", ai sensi dell'articolo 311, par. 1, punto 5), Direttiva 2006/112/CE, ha effettuato un **acquisto intracomunitari di alcuni quadri** da una società inglese, di cui **erano soci il pittore e sua moglie**.

Le Autorità fiscali francesi hanno **contestato alla galleria d'arte l'applicazione del regime del margine** in sede di rivendita dei quadri, in quanto questi ultimi **non erano stati precedentemente ceduti alla galleria dal loro autore, ma dalla società di cui l'autore era socio**. In sostanza, secondo le Autorità fiscali, l'autore poteva essere solo l'artista che aveva dipinto i quadri di sua mano, per cui la società inglese **non poteva essere considerata l'autore dei quadri**.

Nell'analizzare la questione, l'Avvocato UE ha anzitutto osservato che un **oggetto d'arte può**

**essere eseguito esclusivamente da una persona fisica** che agisce in quanto tale, tenuto conto che solo una tale persona è **in grado di eseguirla "a mano"**.

Tuttavia, l'articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, **non prevede un analogo requisito** riguardo alle **modalità di cessione dell'oggetto d'arte**, richiedendo esclusivamente che quest'ultimo sia **ceduto dall'artista**.

L'Avvocato generale è dell'avviso che la cessione **può essere effettuata dall'artista che agisce tramite una persona giuridica**. Infatti, a differenza dell'esecuzione di un oggetto d'arte, che rientra nell'ambito dell'attività creativa consistente in atti materiali, la cessione dell'oggetto d'arte **rientra nell'attività commerciale dell'autore** che si sostanzia non già in manipolazioni fisiche dell'oggetto in questione, ma **in atti giuridici che le persone giuridiche sono in grado di compiere tanto quanto le persone fisiche**.

A favore di questa conclusione depongono, in primo luogo, considerazioni relative alla **finalità** del citato articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, che è quella di **favorire l'immissione sul mercato dell'Unione di nuove opere d'arte**, siano esse importate o di nuova creazione all'interno del suo territorio, prevedendo un **trattamento fiscale favorevole** sia **per l'importazione** di tali oggetti, che per la loro **prima cessione** in seguito alla loro creazione, nonché per la **successiva rivendita** di tali oggetti **da parte di soggetti passivi-rivenditori**.

Pertanto, escludere dal beneficio della norma in esame gli oggetti d'arte ceduti ai soggetti passivi-rivenditori dai loro autori tramite persone giuridiche sarebbe **contrario all'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario**, posto che la forma giuridica con cui l'autore esercita la propria attività commerciale è **irrilevante ai fini della finalità della norma in questione**.

In secondo luogo, **escludere dal regime del margine gli oggetti d'arte ceduti ai soggetti passivi-rivenditori** dai loro autori che agiscono tramite persone giuridiche sarebbe **contrario anche al principio di neutralità fiscale**, il quale vieta agli operatori economici che **effettuano le stesse operazioni di essere trattati diversamente in materia di riscossione dell'IVA**. Sotto questo aspetto, pare evidente che, quando cedono i loro oggetti d'arte, **gli autori effettuano operazioni identiche**, a prescindere dalla forma giuridica con cui agiscono.

L'Avvocato UE ha poi individuato i **criteri** che consentono di considerare la cessione di un oggetto d'arte da parte di una persona giuridica come **effettuata dall'autore**.

Qualora l'autore di un oggetto d'arte **effettui la cessione dello stesso agendo tramite una persona giuridica**, tale cessione deve essere considerata come **effettuata dall'autore**, ai sensi dell'articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, quando, da un lato, **l'autore disponga** all'interno della persona giuridica di un **potere decisionale sufficiente** per avere il voto decisivo sulla vendita dell'oggetto in questione e, dall'altro, il **provento conseguito dalla vendita di tale oggetto**, o, quanto meno, di una sua parte sostanziale, **rientri, direttamente o indirettamente, nel patrimonio dell'autore**.



Tale criterio, secondo l'Avvocato generale, risulta soddisfatto non solo quando **l'autore esercita un'attività economica in forma unipersonale, ma anche in società**. Sono **escluse**, invece, **le situazioni in cui la persona giuridica è estranea all'autore**, nonché quelle in cui quest'ultimo è **soggetto a un'autorità gerarchica** all'interno della persona giuridica.